

**TRIBUNALE DI ROMA  
XIII SEZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice d.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 53123/19 R.G.A.C., promossa

**DA**

**to L& -C.F.**

elettivamente domiciliata in Roma in via Conca D'Oro n. 285,  
rappresentante e difensore come da procura in calce all'atto di  
citazione

**ATTRICE**

**CONTRO**

**F..... - C.F. ....**

elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia Vecchia n. 670  
presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Morabito e Guido Giosa  
Bernardi, rappresentanti e difensori come da delega in calce alla  
comparsa di risposta

**CONVENUTA**

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso ex art 702 bis cpc la sig. .... li conveniva il dott.  
affinchè fosse riconosciuta la sua responsabilità per errata precoce  
prescrizione- a seguito dell'intervento del 7.7.14 di diosteosintesi  
femore dx da lui eseguito- per precoce di fisioterapia causativa di  
diastasi dei monconi della frattura e conseguente necessità di  
secondo intervento come accertato in sede di procedimento ex art  
696 bis cpc.

Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei  
postumi residuati- quantificati in €7.953,00- oltre spese mediche e  
spese di lite anche per la fase stragiudiziale e Atp, oltre interessi e  
rivalutazione.

Con vittoria di spese da distarsi.

Si costituiva il dott. [redatto] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo responsabile del reparto ortopedia e ricadendo il trattamento riabilitativo sul fisioterapista. Contestava in ogni caso il quantum preteso per eccessiva onerosità, chiedendo respingersi la domanda ovvero liquidarsi i postumi come effettivamente accertati.

La causa- convertito il rito in ordinario per necessità di approfondimento istruttorio, istruita con la produzione documentale ed acquisita la ctu medico legale espletata nel procedimento ex art 696 bis cpc e richiesta un'integrazione al ctu nella indicazione esatta del danno biologico valutato, tentata infine una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc come da ordinanza a verbale del 21.1.21 non accettata dal convenuto- veniva infine trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc all'udienza del 26.10.22 celebrata a trattazione scritta per emergenza sanitaria Covid 19.

Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.

Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità invocata dall'attrice a sostegno dell'avanzate pretese risarcitorie è necessario dimostrare che il professionista non abbia rispettato il dovere di diligenza in relazione alle specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito poi -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: invero incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura/ medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 26700/18; n. 10050/22 e n. 11320/22).

Sul punto l'attrice ha provato il contatto con il dott. [redatto] peraltro incontestato- il quale ha eseguito in data 7.7.2014 (cfr cartella clinica) intervento di osteosintesi su femore dx.

Ha poi allegato l'errore consistito in prescrizione a 4 giorni dall'operazione di fisiokinesiterapia e deambulazione, causativi nell'immediato di dolenzia e successivamente di diastasi dei monconi come accertato con Rx del 18.7.14. e con necessità perciò di secondo intervento emendativo di revisione dei mezzi di sintesi in data 21.7.14.

Ha chiesto pertanto il ristoro dei postumi residuati.

Il dott. [redatto] ha d'altra parte negato ogni addebito.

A fronte di tali contrapposte versioni è stata acquisita la ctu medico legale espletata nel procedimento ex art 696 bis cpc la quale - completa ed analitica nella valutazione della documentazione clinica prodotta e condivisibile nelle conclusioni scientifiche- ha permesso di individuare un profilo di responsabilità in relazione al trattamento post operatorio prescritto dal convenuto.

In primis non vi sono censure in relazione al primo ed al secondo intervento eseguito dal dott.

Tuttavia -sebbene la esecuzione della fisioterapia sia certamente responsabilità esclusiva dell'operatore che deve rispondere per incauta o manovra precoce- non vi è dubbio che la tempistica in specie di inizio della stessa dipenda dalla evoluzione post chirurgica e dunque rimessa al chirurgo ortopedico.

Ebbene nel caso di specie il Ctu ha rilevato l'inadeguatezza della fisioterapia praticata, causativa della diastasi ma non ha rilevato se ciò sia dipeso da precoce inizio o da manovra errata del fisioterapista.

Ritiene il Tribunale dunque- dopo approfondimento istruttorio ed a parziale modifica della ordinanza ex art 185 bis cpc come solo in minima parte il dott. possa ritenersi "molto più probabilmente che non" responsabile.

Invero secondo il protocollo per la Riabilitazione del paziente con frattura del collo del femore (all. c.r.) è corretto già in seconda giornata la rieducazione al primo passaggio posturale, in seconda giornata la rieducazione ai successivi passaggi posturali, al terzo deambulazione con walker e passaggio posturale letto sedia, al quarto allenamento alla deambulazione e deambulazione con walker.

Dunque la prescrizione nel diario clinico in terza giornata (10.7) "da domani seduta, e poi può iniziare deambulazione" appare adeguata.

Nei giorni seguenti peraltro non è annotata nessuna dolenzia riferita.

Ne deriva che non sia stata la tempistica ma eventualmente le modalità esecutive della fisioterapia che hanno cagionato la diastasi occorsa, sul quale il chirurgo operatore poteva avere solo una responsabilità nel monitoraggio acquisendo dalle manovre dell'arto se vi fossero indizi di mobilizzazione.

Per quanto sopra il dott. i deve essere condannato esclusivamente al risarcimento del 30 % dei danni riconoscibili

all'attrice, non sussistendo la sua legittimazione passiva siccome eccepita in ordine alle modalità concrete di esecuzione della fisioterapia.

In merito ai danni può dunque riconoscersi la Ip dell'1,5% in termini di maggior danno così come valutati dal Ctu all'esame obiettivo (9,5)- considerando gli esiti comunque attendibili in caso di operazione senza errori (7%) riconosciuta in perizia oltre ad un ingiusto prolungamento di malattia per il secondo intervento ovvero 10 gg di Ita e 10 gg di itp al 50%.

Ai fini della liquidazione del danno viene in esame l'art. 3, comma 3 della legge 8.11.2012 n. 189 di conversione del D.L. 158/12, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, secondo cui "il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7.9.2005 n. 209...". Tale norma si ritiene applicabile alla fattispecie in oggetto (attesa l'esistenza delle sole tabelle relative alle ipotesi di ITA inferiore al 9%), ancorché relativa ad un fatto trascorso, in ragione della natura di norma sostanziale vigente al momento della liquidazione del risarcimento.

Pertanto visto l'art. 139 cda, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del trattamento (2014), ossia 84 anni, deve riconoscersi dovuto l'importo complessivo di **€3861,21** (Ip+ita+itp).

Il danno non patrimoniale (morale) così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di cassazione che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/08, ha inteso -superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito- sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale. In considerazione della violazione di diritti costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute e alla identità personale, fermi i principi espressi dalla Cassazione (S.U. n. 26792/2008), nella misura del quinto riconoscibile ex art 139 cda per un totale di **€4.633,45**.

Con riferimento alle spese mediche vi sono in atti documenti inerenti a prestazioni fisioterapiche sostenute per il periodo successivo al secondo intervento emendativo, così come prestazioni per relazioni mediche, infiltrazioni, calzari etc.

Queste debbono essere espunte posto che- come rilevato dal Ctu e evidenziato nel protocollo allegato dal convenuto- anche nel caso di operazione scevra da errori sarebbe stata necessaria una

riabilitazione successiva ovvero visite di controllo senza che dunque si possa onerare il dott. [redatto] del relativo costo.

Oltre alla rivalutazione del credito già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto sulla somma complessiva inoltre il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (luglio 2014) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712\95, Cass 10300\01; 18445\05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio".

A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo, stante la sostanziale equivalenza del risultato, la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto-decisione) il rendimento medio di tali investimenti, pari al 0,65 %, è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).

Pertanto in applicazione di tali principi, l'importo dovuto per lucro cessante calcolato sul credito complessivo è pari ad **€239,42**, per un totale dovuto di **€4.872,87**.

Debbono essere aggiunte spese di mediazione (**€51,30**) e spese di ctu per il procedimento ex art 696 bis cpc.

Per quanto sopra la domanda deve essere accolta con condanna del dott. [redatto] al pagamento di **€4.924,67** in favore di [redatto] e interessi legali dalla sentenza al saldo.

Spese di lite anche per il procedimento ex art 696 bis cpc e di ctu come da soccombenza.

**PQM**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

-Accoglie in parte la domanda come da motivazione e per l'effetto condanna \_\_\_\_\_ a pagamento di **€4.924,67** in favore di \_\_\_\_\_ oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

-condanna \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di lite in favore di \_\_\_\_\_ a che si liquidano per il procedimento ex art 696 bis cpc in **€1.500,00** per esborsi e per il presente in **€2.500,00** per compensi ed **€300,00** per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi.

Roma 30.1.23

Il Giudice

d.ssa Maria Lavinia Fanelli

Ai sensi del T.U. Imposte di registro (art 59 e 60 Dpr 131/86) la sentenza è a debito.